

ALLEGATO A SERVIZI EROGATI

CAPO I - INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE

ART 1 - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E AMMINISTRATIVO

Il Servizio Sociale professionale è garantito dalla figura di assistente sociale che si occupa della presa in carico di situazioni con disagio sociale con particolare attenzione agli adulti in difficoltà, disabilità, emarginazione, immigrazione, famiglia e minori con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

La funzione dell'Assistente sociale si estrinseca nei seguenti livelli:

- a) presa in carico della persona e della famiglia, con valutazione e attivazione di un percorso di aiuto anche con il coinvolgimento di altre figure professionali;
- b) segretariato sociale, ivi compresa la gestione di procedimenti amministrativi di competenza del servizio;
- c) gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi.

Il Comune può potenziare il Servizio Sociale di base anche istituendo sportelli informativi decentrati e/o sovracomunali, ad esempio, a livello di polo territoriale in aderenza a decisioni assunte a livello programmatico dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito.

L'organigramma del Servizio Sociale comunale può prevedere figure di supporto anche di carattere amministrativo per la gestione degli aspetti di natura tecnica e contabile riferiti al Servizio Sociale.

ART. 2 - PRESA IN CARICO DEL SERVIZIO SOCIALE

Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal Servizio Sociale.

La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale da parte del Servizio Sociale, la cui tenuta e aggiornamento sono a capo dell'assistente sociale responsabile del caso.

2.1 - Valutazione dello stato di bisogno

La valutazione dello stato di bisogno compete all'assistente sociale responsabile del caso. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- b) incapacità di provvedere a sé stessi;
- c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socioassistenziali;
- d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:

- a) la disponibilità personale di risorse di rete;
- b) le condizioni di salute;
- c) la situazione abitativa;
- d) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- e) la capacità di assumere decisioni;
- f) la capacità economica del diretto interessato;
- g) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia.

2.2 - Progetto personalizzato di intervento

A seguito della valutazione dello stato di bisogno, il Servizio Sociale, in accordo e in collaborazione con l'utenza e/o l'Amministrazione Comunale, in un'ottica di promozione ed emancipazione, definisce il progetto personalizzato di intervento.

Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il Servizio Sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con le amministrazioni competenti, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.¹

Il progetto, che deve essere sottoscritto dall'utente o da suo delegato, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi, modalità di realizzazione ed eventuali compartecipazioni dell'utenza, nonché metodi di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

L'immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell'utente o del delegato, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

2.3 - Cessazione della presa in carico

La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
- b) interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento;
- c) trasferimento della residenza in altro Comune con conseguente trasferimento della relativa pratica;
- d) decesso.

¹ V. la legge 7 agosto 1990, n. 241 rubricata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

CAPO II - INTERVENTI PER LA DOMICILIARITÀ

ART. 3 – CARATTERISTICHE

I Servizi per la domiciliarità sono costituiti da un complesso di interventi e prestazioni sia di carattere operativo–concreto che di sostegno ed aiuto nel mantenimento e sviluppo degli aspetti relazionali e sociali, erogati presso il domicilio di persone che si trovino in parziale o totale non autosufficienza, da parte di personale qualificato, allo scopo di migliorare le loro condizioni di vita e relazionali, di promuovere e sostenere l'autonomia, ovvero di contrastare processi di decadimento psico-fisico, di isolamento e di emarginazione.

Rientrano negli interventi per la domiciliarità il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD e SADH) e il Servizio di Telesoccorso.

Requisito essenziale per l'erogazione di servizi domiciliari è la presa in carico da parte dell'Assistente Sociale della domanda, seguita dall'elaborazione e dalla sottoscrizione delle parti del piano individualizzato, che preveda espressamente gli interventi domiciliari richiesti, nonché le modalità di compartecipazione. La compartecipazione al costo del servizio è determinata secondo la formula di progressione lineare specificate all'articolo 13 del Regolamento in materia di interventi, servizi e prestazioni di welfare e criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.

3.1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD E SADH)

Il Servizio Assistenza Domiciliare (SAD e SADH) è un servizio socioassistenziale a favore di soggetti anziani, disabili o fragili con limitazioni dell'autonomia che necessitano di aiuto per lo svolgimento delle principali funzioni della vita quotidiana, cura personale, della casa e delle relazioni.

Il servizio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

Promuove, mantiene o recupera:

- a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.

Il servizio viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socioassistenziali di:

- a) cura della persona, igiene personale, preparazione/somministrazione pasti;
- b) igiene della casa, spese e commissioni, disbrigo pratiche;
- c) cura delle relazioni parentali, amicali e di vicinato;

La tipologia di prestazione socioassistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

I destinatari del SAD e SADH sono prioritariamente persone o nuclei familiari residenti nel Comune, in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

Possono essere altresì destinatari del SAD e SADH, previa valutazione dell'Assistente sociale e dell'Amministrazione Comunale, le persone comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai

corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza, riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti al Comune di residenza o ente titolare nel frattempo individuato.

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di SAD fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla formula di progressione lineare contenuta all'art. 13 del Regolamento.

3.2 TELESOCOCCORSO

Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

Il servizio di Telesoccorso ha lo scopo di:

- a) tutelare la salute degli utenti;
- b) essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
- c) permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.

Possono accedere al servizio di Telesoccorso gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, residenti nel Comune, e precisamente:

- a) anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
- b) anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
- c) adulti disabili o affetti da particolari patologie.

La compartecipazione al servizio è determinata moltiplicando il numero di ore di telesoccorso fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla formula di progressione lineare contenuta all'art. 13.

CAPO III - INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI

ART. 4 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES)

Il servizio di assistenza educativa scolastica a favore di minori con disabilità, si sostanzia nell'insieme degli interventi svolti a favore degli alunni con disabilità fisica e/o psichica, attraverso attività di supporto finalizzata all'integrazione scolastica, nei plessi in cui essi sono inseriti.

Il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica viene erogato tramite figure professionali qualificate e consiste in:

- a) interventi individualizzati o di piccolo gruppo per mantenere e potenziare le competenze relazionali, sociali e comunicative;
- b) interventi finalizzati a migliorare le autonomie personali e la cura del sé;
- c) interventi orientati a facilitare l'integrazione col gruppo classe, dei pari e con gli adulti;
- d) attività di programmazione, verifica, coordinamento, formazione e supervisione;

L'obiettivo principale è favorire il benessere e la crescita educativa del minore con disabilità all'interno del contesto scolastico, fornendo un supporto educativo, "ad personam", che interviene nel campo delle competenze dell'alunno con disabilità, delle sue relazioni sociali e delle sue autonomie personali secondo un progetto educativo individualizzato, che, in alcuni casi, può realizzarsi anche in piccolo gruppo.

I destinatari del servizio sono i bambini e i ragazzi residenti nel Comune di Montevecthia delle scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado individuati come disabili ai sensi della legge 104/92 e, dunque, ai quali il servizio pubblico territoriale preposto ha certificato attraverso una diagnosi funzionale una disabilità tale da necessitare di un intervento educativo scolastico.

Per accedere al servizio è necessario che la scuola presenti richiesta al Comune preferibilmente entro il 30 Giugno di ciascun anno per l'anno scolastico successivo. Per approfondire gli elementi utili per l'attivazione del servizio, l'Assistente Sociale si raccorda con i servizi e le istituzioni scolastiche e sociali di riferimento, al fine di condividere obiettivi, progetti e risorse.

Non è prevista alcuna quota di partecipazione al costo del servizio da parte dei familiari.

ART. 5 - COUNSELLING E SPORTELLLO PSICOLOGICO

Il Servizio Counselling e Sportello Psicologico è caratterizzato dall'accompagnamento nella crescita degli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado e la prevenzione di disagio e malessere che possono eventualmente sfociare in comportamenti di isolamento sociale, antisociali e di successive difficoltà nella convivenza. Si pone quindi l'accento sulla necessità di coinvolgere i bambini fin dalle prime classi della primaria, attraverso un percorso che sia stimolo per scoperte e riflessioni così da ottenere una gradualità dell'intervento commisurata all'età dei partecipanti.

Il servizio è svolto avvalendosi di un operatore con qualifica di Psicologo e/o altro professionista.

L'intento è quello di utilizzare il linguaggio più adatto agli interlocutori che di volta in volta verranno coinvolti, avendo ben presenti le caratteristiche tipiche degli alunni dalle prime classi della primaria fino all'ultimo anno della secondaria di primo grado.

Non è prevista alcuna quota di partecipazione al costo del servizio da parte dei familiari.

CAPO IV - INTERVENTI PER MINORI E FAMIGLIE

ART. 6 – CARATTERISTICHE

L'accesso agli interventi sotto riportati viene valutato dall'Assistente Sociale, singolarmente o in equipe, sulla base del piano individualizzato e con precedenza per le situazioni con la presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

6.1 - ASSISTENZA DOMICILIARE (A.D.M./A.D.H.)

Il servizio di assistenza domiciliare è un servizio di prevenzione che intende offrire un supporto educativo e sociale ai minori, disabili ed alle loro famiglie che vivono situazioni di difficoltà educative e genitoriali ed opera in integrazione con altri servizi territoriali, attraverso la costruzione di progetti educativi individualizzati.

Il principale obiettivo è il recupero del benessere ed il mantenimento del minore nel proprio contesto di vita riducendo il ricorso all'allontanamento attraverso la valorizzazione delle capacità residue del nucleo familiare.

Il servizio è finalizzato al mantenimento e/o potenziamento delle capacità psico-fisiche del minore, della persona disabile, al supporto al compito educativo della famiglia, alla socializzazione ed integrazione del minore nel proprio territorio di appartenenza.

L'A.D.M./A.D.H. si caratterizza come intervento temporaneo, con una progettualità definita e condivisa tra operatori qualificati che agiscono a più livelli ed adotta metodologie partecipative ed attivanti delle risorse familiari e sociali. L'intervento si attua all'interno dello stesso contesto di vita dei minori: in primo luogo l'abitazione, ma in senso più ampio il paese e luoghi di aggregazione.

L'Assistenza Educativa Domiciliare garantisce:

- a) progettazione ed attuazione di interventi di sostegno educativo personalizzato nei contesti ordinari di vita del minore/disabile svolgendo concretamente ogni attività necessaria ad attivare le competenze personali e relazionali del minore sia a livello individuale, che in piccolo gruppo;
- b) osservazione del nucleo familiare per costruire progetti educativi partecipati e concordati;
- c) coinvolgimento e attivazione delle risorse sociali e comunitarie e di tutti i soggetti significativi nella vita del minore;
- d) di attivare adeguate modalità di valutazione, verifica e controllo in collaborazione con i soggetti, coinvolti nell'intervento, per garantire il mantenimento e l'accrescimento della qualità delle prestazioni;

I destinatari del servizio sono utenti residenti che vivono difficoltà di relazione all'interno del proprio nucleo familiare e che necessitano di un percorso educativo individualizzato collocabile in ambito familiare o territoriale.

Accedono prioritariamente al servizio A.D.M./A.D.H. le persone disabili che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

L'Assistente Sociale si interfaccia con la famiglia e le istituzioni sociali al fine di garantire l'integrazione dei minori.

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di assistenza prestate all'utente nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla formula di progressione lineare di cui all'art. 13 del Regolamento.

6.2 - SPAZIO NEUTRO

Lo Spazio Neutro è un servizio di sostegno alle genitorialità fragili e alla possibilità di riacquisire, attraverso un percorso accompagnato e protetto, le competenze utili e necessarie al benessere del contesto familiare e del minore.

Lo spazio neutro è un luogo che richiama la quotidianità, organizzato con giochi, strumenti e arredi che facilitano l'incontro tra i minori e i loro familiari. Questo servizio è in grado di rispondere al bisogno dei minori e delle loro famiglie di stare insieme nelle situazioni in cui la crisi familiare, a seguito, ad esempio, di separazione, divorzio, collocamento in comunità, affidamento familiare o altro ancora, ha allontanato il minore dal contesto relazionale e di vita abituale e non ha reso più possibile la condivisione dei luoghi e dei tempi della quotidianità.

Operatori qualificati curano e facilitano il riavvicinamento relazionale ed emotivo tra genitori e figli; verificano, altresì, se ci sono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali, dopo che dinamiche gravemente conflittuali tra i coniugi e modalità di accudimento trascuranti avevano determinato il loro allontanamento dal contesto familiare.

L'équipe del servizio Spazio Neutro è composta da un Coordinatore e da un team di operatori (educatori, psicologi, pedagogisti) qualificati all'osservazione della relazione genitori-minori e alla gestione delle dinamiche emergenti durante gli incontri.

L'intervento in Spazio Neutro si articola in due possibili livelli:

- a) visite protette e osservate tra genitori e figli presso le sedi del Servizio (I livello);
- b) visite protette e osservate tra genitori e figli in contesti di vita esterni dalle sedi dello Spazio Neutro (II livello);

Esiste poi una terza tipologia di intervento, mirata specificamente al sostegno alla genitorialità.

Il Servizio Spazio Neutro si pone, in linea generale, le seguenti finalità:

- a) tutela e supporto al minore;
- b) osservazione della relazione genitori/figli ed analisi delle dinamiche familiari;
- c) riavvicinamento emotivo e relazionale tra genitori e figli al fine di facilitare e promuovere, nei casi in cui è possibile, il rientro a casa del minore;
- d) sostegno alla genitorialità e alle relazioni familiari;
- e) verifica delle capacità genitoriali e valutazione delle capacità residue.

Qualora le precedenti finalità non siano perseguibili a causa di un'irrecuperabilità dei legami, l'obiettivo del servizio è quello di garantire idoneamente il diritto di visita.

Al servizio di Spazio Neutro possono accedere i seguenti residenti del Comune di Montevercchia, previa richiesta dei servizi invianti:

- a) genitori in situazione di separazione e/o divorzio conflittuale;
- b) minori allontanati da uno o entrambi i genitori, in seguito a separazione/divorzio, conflitto familiare, affidamento familiare o inserimento in comunità d'accoglienza;
- c) minori sottoposti a provvedimento di tutela da parte del Tribunale per i Minorenni;
- d) minori con richiesta del Tribunale Ordinario di regolamentare il diritto di visita agli altri membri della famiglia;
- e) minori per i quali si rende necessario un'osservazione e/o valutazione della relazione con i genitori, anche in assenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, su richiesta dei servizi territoriali (SSB, consultorio...)

- f) famiglie per le quali si ritiene opportuno un sostegno alla genitorialità attraverso la sperimentazione di rapporti in un contesto protetto e supportato da personale psico-socio-educativo adeguato, quando vi è il consenso delle parti.

Non è prevista alcuna quota di compartecipazione al costo del servizio.

6.3 - SERVIZIO MINORI PREVENZIONE E TUTELA E PENALE MINORILE

Il servizio progetta e mette in atto interventi finalizzati a promuovere il benessere del minore in ogni ambito della sua vita e a garantirne il diritto a crescere in un contesto affettivo, relazionale ed educativo adeguato.

Infatti, il servizio minori prevenzione, tutela e penale minorile, attraverso un approccio partecipativo, multidisciplinare ed integrato promuove il lavoro in equipe, in cui rientrano psicologi, educatori, assistenti sociali che si interfacciano con la rete familiare, garantendo:

- a) azioni di tutela dei minori nelle situazioni di pregiudizio;
- b) interventi di sostegno psicologico e sociale a bambini, adolescenti e alle loro famiglie;
- c) realizzazioni degli interventi limitativi della responsabilità genitoriale;
- d) interventi di sostegno dei minori autori di reato durante il procedimento penale non di tipo clinico;
- e) svolgimento delle indagini sociali e psico-sociali;
- f) attuazione delle disposizioni e/o proposte in merito all'affido familiare o il collocamento in comunità ove si renda d'obbligo l'allontanamento temporaneo del minore dall'ambito familiare;
- g) le regolamentazioni, su mandato dell'Autorità Giudiziaria, delle relazioni del minore con la famiglia;
- h) l'elaborazione di progetti socioeducativi finalizzati al raggiungimento di autonomia per minori in età compresa tra i 18 e 21 anni (prosiegui amministrativi);
- i) la consulenza a operatori di servizi territoriali diversi, alle istituzioni scolastiche e/o volontari delle associazioni del territorio e/o privati cittadini su situazioni problematiche da questi conosciute per favorire la presa in carico precoce in preventiva e stretta collaborazione con il Servizio Sociale di base;
- j) informazione costante al Sindaco sulla situazione per le quali quest'ultimo è nominato tutore di minori in carico al servizio per gli aspetti giuridici, amministrativi, patrimoniali.

In particolare, il Servizio Minori Prevenzione e tutela e penale minorile per i residenti di Montevercchia si propone:

- a) di sostenere e proteggere i minori in situazioni di difficoltà;
- b) supportare le famiglie in particolare in merito al ruolo genitoriale;
- c) accertare le situazioni di pregiudizio;
- d) progettare percorsi per il recupero delle condizioni di vita del minore e più in generale della situazione familiare;
- e) attuare le prescrizioni contenute nei decreti dell'Autorità Giudiziaria.

Non è prevista alcuna quota di partecipazione al costo del servizio da parte dei familiari.

CAPO V - INTERVENTI TERRITORIALI

ART. 7 - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POLIVALENTE (CFPP)

Il CFPP (Centro di Formazione Professionale Polivalente) opera nel quadro della programmazione territoriale come servizio di formazione professionale dedicato alle situazioni di fragilità sociale. Il CFPP sviluppa una specifica metodologia di lavoro attenta anche alla dimensione educativa e sociale, attraverso risorse professionali specifiche e attività volte a favorire processi di autonomia e di inclusione per soggetti residenti nel Comune di Montevecchia.

L'attivazione di interventi specifici viene concordata e definita, anche per gli aspetti economici, tra le parti coinvolte (CFPP, Comune/Ambito, Famiglia).

Rientrano tra le attività del CFPP:

- a) formazione professionale si rivolgono ad adolescenti e giovani che presentano fragilità di diversa natura che rendono necessario un progetto specifico di sostegno e accompagnamento nel percorso formativo.
- b) orientamento per adolescenti e studenti delle scuole secondarie;
- c) percorsi di riorientamento e sostegno alla definizione di un progetto di inserimento/reinserimento sociale.;
- d) accompagnamento al lavoro;
- e) riorientamento e integrazione rivolte a minori/giovani che hanno concluso un iter formativo;
- f) progetti esperienziali.

Trattandosi di percorsi di formazione ad alto contenuto educativo e a sostegno di minori a forte rischio di dispersione scolastica, nelle proposte di inserimento alle diverse attività concorrono diversi attori:

- l'Assistente Sociale, che opera in collaborazione con la Gestione Associata del proprio Ambito;
- la famiglia, la Scuola di provenienza e il CFPP, che segnalano al Comune di residenza e alla GeA territoriale, già durante la fase di orientamento, la richiesta di valutazione della situazione ai fini della definizione di un progetto condiviso.

La compartecipazione da parte della famiglia al costo del servizio per i CFPP è determinata per le sole attività di formazione mediante la formula di progressione lineare di cui all'art. 13 del Regolamento.

ART. 8 - SERVIZIO SOCIO-OCCUPAZIONALE

Il Servizio sociooccupazionale CeSeA propone percorsi di sostegno a persone adulte residenti nel Comune di Montevecchia in difficoltà attraverso progetti di presa in carico socio-relazionale, caratterizzati dalla proposta di attività di carattere occupazionale per valorizzare la dimensione adulta, la responsabilità, le possibilità abilitative e di emancipazione.

Alle persone iscritte e frequentanti viene riconosciuto un contributo minimo di inserimento, erogato mensilmente e concordato con il Servizio Sociale del Comune di residenza, al fine di valorizzare l'adesione della persona al progetto socio- abilitativo concordato.

Le proposte di inserimento al servizio sociooccupazionale CeSeA vengono formulate dal Servizio Sociale del Comune – sulla base un progetto individualizzato - al gestore, alla Gestione Associata dell'Ambito territoriale di appartenenza.

Non è prevista alcuna quota di partecipazione al costo del servizio.

ART. 9 - TIROCINI RIABILITATIVI/RISOCIALIZZANTI/INCLUSIONE SOCIALE DI LUNGA DURATA

Si tratta di tirocini di natura sociale, con funzione riabilitativa/risocializzante e di inclusione sociale finalizzati a mantenere le persone in una condizione di equilibrio e maggiore autonomia nell'ambito di un progetto sociale elaborato dal SEL con il Comune di residenza. Il tirocinio è rivolto a persone residenti nel Comune di Monteverchia per le quali non è possibile prevedere un percorso verso l'inserimento lavorativo. Può essere strutturato anche per persone con disabilità secondo il progetto individuale elaborato dal SSB/SAI/SEL, servizi della rete. L'attivazione dei tirocini viene proposta d'intesa tra SSB/SAI/SEL, servizi della rete sulla base di una valutazione complessiva delle esigenze e caratteristiche della persona.

Non è prevista alcuna quota di partecipazione al costo del servizio.

ART. 10 – CENTRI AREA DISABILITA'

Rientrano nei centri e servizi socio-assistenziale e socio sanitari a carattere diurno le unità di offerta territoriali autorizzate al funzionamento e/o accreditate rivolte a persone con disabilità, che offrono prestazioni assistenziali, educative, socio-sanitario, di formazione all'autonomia, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità.

L'inserimento nei Servizi all'area disabilità di persone residenti nel Comune di Monteverchia avviene secondo le seguenti procedure:

- il Servizio Sociale, a seguito di presentazione dell'istanza della famiglia per l'inserimento in un Servizio diurno e/o di una progettazione individualizzata, esegue una prima valutazione;
- Il Servizio Sociale, terminata la prima valutazione, trasmette la documentazione al SAI – Servizio di Aiuto all'Integrazione e contestualmente alla Gestione Associata del proprio Ambito, che si occuperanno di identificare un'offerta, un Servizio o un progetto mirato;
- A seguire il SAI concorre alla formulazione di un'ipotesi da condividersi con il SSB e con il Servizio identificato come maggiormente idoneo alla presa in carico della persona, per valutare la sostenibilità generale della proposta. La proposta può anche prevedere o esitare in un progetto individualizzato a sostegno della domiciliarità e dell'inclusione territoriale, coinvolgendo gli stessi Servizi e le reti di prossimità.
- L'ipotesi progettuale viene costruita con la persona e la famiglia.

Per questi servizi, se prevista, la compartecipazione al costo del servizio è determinata dall'Ambito distrettuale.

10.1 - CENTRO DIURNO DISABILI (CDD)

Il centro diurno disabili (CDD) è una struttura semi residenziale, per disabili gravi di età superiore ai 18 anni (i minori sono accolti eccezionalmente e a determinate condizioni), aperto almeno cinque giorni alla settimana.

Attiva interventi educativi, riabilitativi e ricreativi diversificati in base al progetto individuale, particolarmente necessari per consentire alla famiglia di mantenere al proprio interno la persona disabile.

10.2 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE)

Il centro socio educativo (CSE) è un servizio diurno che, attraverso la presa in carico globale della persona e l'attivazione di percorsi individualizzati, ha come obiettivo prioritario mantenere e potenziare le abilità. Si occupa dei bisogni primari (alimentazione, cura fisica, etc.) e secondari (istruzione, socializzazione, gioco, etc.) dei propri utenti. Tali servizi sono guidati dalla volontà di superare l'approccio assistenziale all'utente e favorire il suo inserimento in una più ampia rete sociale.

Il servizio è rivolto a persone che si avvicinano verso l'età adulta: adolescenti (in età post scuola dell'obbligo); adulti e anziani che si trovano in una situazione di disabilità fisica, intellettiva o relazionale.

10.3 - SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA)

Il servizio di formazione all'autonomia (SFA) si pone come obiettivo generale, in accordo con la normativa vigente, di proporre un percorso formativo per giovani con disabilità intellettiva dai 16 ai 35 anni, con attenzione particolare all'ambito lavorativo e alla cittadinanza attiva. Le persone inserite consolidano un ruolo attivo di potenziale lavoratore e di cittadino, fruendo di molteplici opportunità legate all'attività occupazionale, all'intervento meta cognitivo individuale, alle conoscenze apprese collegate alla concreta partecipazione nella comunità.

CAPO VI - INTERVENTI PER LA RESIDENZIALITA'

ART. 11 – SERVIZI DI RESIDENZIALITA' PER MINORI

L'inserimento di minori e il collocamento di mamma/bambino in strutture residenziali tra quelle previste dalla normativa nazionale e regionale, viene attuato dai servizi sociali quando si verifica una situazione di pregiudizio all'interno del nucleo familiare o in carenza dello stesso, in situazioni di emergenza o nel caso in cui non vi siano i presupposti per il collocamento in affido. L'obiettivo è di garantire al minore una possibilità di crescita in un ambiente educativo consono alle sue necessità, di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine. Questo tipo di intervento si colloca all'interno di un progetto individuale elaborato dal servizio sociale per il minore stesso. Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono minori inseriti in strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

La dimissione del minore avviene in seguito al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto e, quindi, al suo rientro in famiglia oppure per un passaggio in famiglia affidataria, o per il raggiungimento della maggiore età (fatto salvo le situazioni di prosieguo amministrativo fino ad un massimo di 21 anni) che comporta una diversa progettualità.

L'integrazione della retta da parte del Comune consiste in un intervento economico per la copertura totale della retta di accoglienza in strutture residenziali per minorenni, liquidato direttamente all'Ente gestore.

La compartecipazione da parte dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale del minore accolto in strutture residenziali, salvo il caso in cui l'autorità giudiziaria non disponga direttamente l'ammontare del dovuto, viene effettuato mediante la formula di progressione lineare di cui all'art. 13 del Regolamenti.

ART. 12 - SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO PER PERSONE ANZIANE, DISABILI E IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE

Per le persone anziane, disabili e/o a rischio di emarginazione, che necessitino di accoglienza in struttura residenziale a ciclo continuativo e non siano in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento parziale della quota sociale della retta.

L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente, anche attraverso le informazioni rilasciate dai medici che hanno in carico la persona, l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o del disabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni.

L'intervento del Comune, qualora venga chiesta l'integrazione della retta, si concretizza nelle seguenti azioni:

- a) informare i richiedenti sulle modalità di accesso alle strutture residenziali. Fermo restando il principio di libertà di scelta, l'individuazione della struttura residenziale verrà operata con l'intervento dell'Assistente Sociale comunale, tenendo conto del bisogno socio sanitario, dando priorità ai posti accreditati/convenzionati con la Regione Lombardia e di minore

impatto economico, tenuto conto possibilmente di una distanza dal comune di provenienza che consenta il mantenimento dei legami sociali;

- b) contribuire, con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di farvi fronte autonomamente, alla copertura della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013, nel rispetto di quanto previsto nel Progetto sociale della persona assistita;
- c) supportare, se necessario, i richiedenti ad attivare la procedura prevista per la nomina dell'Amministratore di Sostegno;
- d) attivare, in caso di decesso e in assenza di eredi, la richiesta di nomina del Curatore di Eredità Giacente con le modalità definite con successivo atto del Responsabile del Servizio.

Il presente intervento è subordinato al rispetto al rispetto dell'art. 14 e 14.1 del Regolamento in materia di interventi, servizi e prestazioni di welfare e criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e prevede come requisito fondamentale la stipula del contratto per l'inserimento nella struttura tra il diretto interessato o suoi familiari o l'Amministratore di Sostegno (in nome e per conto dell'interessato) e la struttura stessa.

L'integrazione della retta a carico del Comune è assunta nei confronti delle persone che hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento in struttura, come stabilito all'art. 6, comma 4, della legge 328/2000.

L'integrazione della retta a carico del Comune è assunta anche nei confronti delle persone già inserite in struttura, qualora vengano meno le condizioni che hanno garantito fino a quel momento la copertura totale della stessa.

L'ammontare dalla compartecipazione, in base alla documentazione pervenuta ai sensi dell'art. 14, è definito dalla Giunta Comunale, a seguito di relazione dell'assistente sociale.

CAPO VII - INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA

ART. 13 – ASSISTENZA ABITATIVA

Il Comune, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, prevede le seguenti forme di assistenza abitativa:

- a) interventi per l'emergenza abitativa, della durata massima di mesi sei eventualmente prorogabile a seguito di progetto/contratto sociale, attraverso accoglienza temporanea presso strutture pubbliche o private, anche convenzionate;
- b) assistenza alloggiativa con supporto socio –educativo, con “Contratto di locazione ad uso abitativo di natura temporanea” stipulato ai sensi dell'art. 5, comma 1, Legge 9 dicembre 1998, n. 431 a seguito di progetto/contratto sociale, attraverso l'assegnazione temporanea di alloggi, pubblici o privati, nella disponibilità del Comune, contestualmente alla realizzazione di percorsi personalizzati di sostegno all'autonomia personale e alle responsabilità familiari.
- c) interventi economici a sostegno dell'affitto, finalizzati a contribuire alla copertura del canone di locazione secondo i criteri determinati dalla regolamentazione regionale in materia.

Il Comune potrà altresì prevedere interventi di assistenza abitativa nella forma dell'housing sociale addivenendo ad un accordo con altri comuni o enti (Parrocchie, Associazioni, ...) finalizzati alla stipula di contratti di locazione transitoria a favore di un persona/nucleo familiari in condizione di estrema urgenza.

Sono destinatari degli interventi di assistenza abitativa i residenti nel Comune di Montevecchia che si trovino in una situazione di bisogno abitativo, accertata dal Servizio sociale.

Sono esclusi dagli interventi di cui alla lett. c) dell'art. 13 coloro i quali occupino senza titolo ovvero siano stati destinatari di provvedimento di rilascio, adottato dal Comune o dall'Aler, alloggi ed immobili di proprietà pubblica negli ultimi cinque anni.

Possono accedere agli interventi di emergenza abitativa, i cittadini che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- sfratto immediatamente esecutivo;
- ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica, per grave pericolo di incolumità, per inidoneità igienico – abitativa accertata;
- altro provvedimento immediatamente esecutivo di rilascio dell'alloggio purché non rientrante nella fattispecie di cui al secondo comma del presente articolo;
- disagio abitativo attestato dal servizio sociale, per accertata esistenza di improcrastinabile necessità di tutela della salute psico-fisica di minori e di persone con disabilità, di persone anziane e/o non autosufficienti prive di reti familiari e parentali, di persone vittime di violenza.

Le persone ed i nuclei familiari che vengono a trovarsi in una delle situazioni di emergenza/urgenza abitativa possono presentare istanza di intervento al servizio sociale.

L'ammontare della compartecipazione, in base alla documentazione pervenuta ai sensi dell'art. 14, è definito dalla Giunta Comunale, a seguito di relazione dell'assistente sociale.